



COMUNE DI ZUGLIO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 28/03/2018

OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** convocato per le ore **20.30**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome dell'Assessore	Carica	Presente	
		Si	No
M.d.L. Battista Molinari	Sindaco	Si	
Marco Zamolo	Consigliere	Si	
Luigina Simonetti	Consigliere	Si	
Iuri Miu	Consigliere		No
Marino Vergendo	Consigliere	Si	
Gianni D'Orlando	Consigliere	Si	
Tania Muser	Consigliere	Si	
Katia Morassi	Consigliere	Si	
Ennio Nigro	Consigliere	Si	
Ivan Molinari	Consigliere		No
Sabrina Adami	Consigliere	Si	
Eva Vergendo Cedolini	Consigliere		No
Samanta Straulino	Consigliere	Si	
		10	3

Delibera immediatamente eseguibile

Art. 17, comma 12, L.R. n.17/04

Assume la presidenza il **M.d.L. Battista Molinari** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il Segretario comunale Sig. **Martino Del Negro**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del 09.02.2018 del Ministero dell'interno, che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTO l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce l'imposta unica comunale che si compone, tra l'altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che l'art. 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 (Piano Casa) prevede per le abitazioni possedute da cittadini italiani iscritti all'AIRE e già pensionati nel paese di residenza una riduzione della TARI pari a due terzi;

PRESO ATTO che con propria precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2018;

APPURATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

CONSTATATO che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

PRECISATO, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Zuglio rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n. 147/2013, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; e che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b, e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1b del medesimo allegato 1;

TENUTO CONTO in particolare delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

RITENUTO di non avvalersi della possibilità di scostamento permessa dal comma 652, ultimi due periodi, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che la normativa che sta alla base della determinazione della relativa tariffa, coefficienti, parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero sulla base di formule unitarie applicabili a tutti i comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a 5.000 abitanti del nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà dei comuni di piccole dimensioni come il nostro, con una densità di abitanti in rapporto al territorio molto esigua e che scontano le difficoltà e i disagi tipici dei paesi con limitato afflusso di gente, con poco turismo e attività economiche poco fiorenti la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere parificata a quella di entità urbane più popolose pur rientrando nella fascia di abitanti presa in riferimento;

CONSIDERATO che spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e che applicando i criteri così come determinati a livello ministeriale ne risulterebbe un carico tributario, in particolare per le utenze non domestiche, insostenibile e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale e verosimile produzione di rifiuti in quanto si tratta, per i nostri territori, di realtà produttive o terziarie poco fiorenti perché a servizio di una utenza esigua;

RITENUTO PERTANTO:

- di confermare, per l'anno 2018 la riduzione del 10% sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio aerobico individuale dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

- di confermare per l'anno 2018 al 50% la riduzione del tributo in favore delle sotto indicate categorie di utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- cat. 16 Ristoranti, trattorie osterie...;
- cat. 17 Bar, caffè, pasticceria.

PRECISATO che le entrate derivanti dall'applicazione della tassa sui rifiuti copre integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2018 in corso di approvazione;

ATTESO che il costo delle riduzioni applicate ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del comune;

VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Tributarî dell'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, ente con il quale è stata sottoscritta in data 21.08.2017 apposita convenzione per la gestione dei servizi tributarî di questo Comune;

VISTO il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'articolazione tariffaria descritta in premessa della Tassa sui rifiuti (TARI), attuata in conformità alle disposizioni impartite del D.P.R. n. 158/1999;

3. di approvare le tariffe per l'anno 2018 della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato sub. "A" alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 43 del regolamento per la disciplina della Imposta unica comunale – Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui rifiuti;
4. di fissare al 10% la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ed alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto,
5. di fissare una riduzione della tariffa pari al 50%, sia sulla parte fissa che variabile, in favore delle categorie di utenze non domestiche di seguito indicate:
 - cat. 16 Ristoranti , trattorie osterie
 - cat. 17 Bar, caffè, pasticceria
6. di prendere atto che le riduzioni di cui al punto precedente sono a carico del bilancio comunale, ai sensi dell'art.40 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
7. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, **entro il termine di trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dal termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione**, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

f.to **M.d.L. Battista Molinari**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to **Martino Del Negro**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **30/03/2018** al **14/04/2018** a sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 15, L. R. 21/2003.

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to **lolita palma**

Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o reclami o richieste di controllo

Lì, _____

Copia

addì _____

Il Funzionario Incaricato
